Foto Ansa

I NUMERI

Le coppie di fatto in Italia sono 564mila, il 3,9% del totale

I NUMERI Le coppie di fatto in Italia sono 564 mila (rilevazione al 2003), il 3,9% del totale delle coppie.
Questo è l'unico dato, certificato dall'Istituto di statistica (i sondaggi risalgono agli anni 2002-2003) sull'ampiezza del fenomeno nel nostro Paese.
Un fenomeno in crescita (dieci anni primi, '94-'95, erano l'1,8%, meno della metà). Di queste il 46,7% è costituito da coppie in cui almeno un componente ha già vissuto una esperienza matrimoniale conclusasi con una separazione o un divorzio.
È formato da coppie di celibi e nubili il 47,2%. Le coppie di fatto sono soprattutto al Nord: rappresentano il 5,4% delle coppie nel Nord-Ovest e il 6,2% nel Nord-Est.
Al Centro sono il 3,5% del totale. L'1,7% nel Sud e nelle Isole.

FIGLI

Amato e Bindi: per i bambini restano le norme preesistenti

ROMA Il disegno di legge sui diritti ed i doveri dei conviventi non modificherà in alcun modo le norme per figli e minori nè cambierà la legge sulle adozioni. «Il disegno di legge non riguarda i minori» afferma Giuliano Amato. «Il minore - afferma Rosy Bindi - è la parte debole da tutelare e deve crescere con un padre e con una madre». «I figli - continua Rosy Bindi - sono regolati dal diritto di famiglia, dal codice civile, e lì restano. Miglioreremo anche questo aspetto con un altro disegno di legge, perchè ci sono tante discriminazioni fra figli nati dentro e fuori il matrimonio».
«I figli - prosegue Bindi - hanno diritto a crescere con un padre e con una madre. Magari con una madre sola o con un padre solo, ma non due mamme o con due babbi».

Coppie di fatto, il dado è tratto

Sì dal governo, Mastella non va. Si chiameranno "Dico". Prodi: «C'è voluta la determinazione di due donne»

■ **di Maria Zegarelli** / Roma

DICO «Ci sono volute due donne, con la loro determinazione,per portare a casa questo risultato». Romano Prodi è soddisfatto: il consiglio dei ministri ha dato l'ok definitivo al disegno di legge sulle Unioni civili. Assenti due ministri: Alfonso Pecoraro Scanio, fuori per un impegno e Clemente Mastella «dissidente». Con voto unanime, dopo un'ora di Cdm straordinario sono nati i «dico», i diritti dei conviventi anche di uguale sesso. «Credo che questa legge sia la prova di cosa sia un governo di coalizione e di cosa sia la laicità»,dice Rosy Bindi. Una prova che è stata più dura del previsto. «Da qui non si esce senza un accordo» aveva infatti detto Romano Prodi al mattino. Le due ministre, Barbara Pollastrini e Rosy Bindi si sono chiuse negli uffici di Palazzo Chigi, panini e bibite a portata di mano, e hanno lavorato tutto il giorno per chiudere «la quadra». Che è arrivata dopo un vorticoso giro di telefonate tra le segreterie dei partiti e i ministri. Il compromesso è stato raggiunto proprio sull'articolo 1: non una dichiarazione congiunta ma «contestuale»,che i due conviventi possono fare all'Anagrafe insieme o in momenti diversi, purché il convivente che l'ha resa invii una raccomandata con ricevuto di ritorno all'altro convivente. Dal testo è sparisce l'Ufficiale dell'Anagrafe per evitare ogni riferimento simbolico al «rito» su cui Francesco Rutelli e i teodem avevano posto il veto. Sì ai diritti successori, ma dopo nove anni di convivenza mentre per il subentro nel contratto di affitto e per le agevolazioni e tutela di lavoro ne bastano tre. Immediati i diritti e i doveri legati all'assistenza sanitaria. «Come tutte le leggi anche questa è migliorabile. Il governo la consegna al Parlamento e c'è la massima disponibilità ad avere arricchimenti e contributi»,dice la ministra Pollastrini. «Il ddl che abbiamo presentato regola i diritti dei conviventi senza equipararlo alla famiglia e senza dare vita a un matrimonio di serie B, né un piccolo pacs», puntualizza Rosy Bindi rispondendo a chi nella Cdl ma anche nel suo stesso partito le aveva accusate di dar vita a un «simil-matrimonio». E i cattolici italiani «non possono che essere contenti perché arriva un ddl in Parlamento che rafforza la famiglia e tutela i diritti delle persone. Quando si superano le discriminazioni i cattolici devono sempre essere contenti», sottolinea. Ed è un lapsus a raccontarla lunga su quanto deve essere stato difficile per lei in queste settimane condurre una mediazione con i cattolici più intransigenti della Margherita. Quando spiega i diritti di reversibilità dice «coniuge» anziché «convivente». Conferma il ministro Giuliano Amato, che si definisce «levatrice del bambino appena nato»: è stato «più semplice mettere a punto il decreto sul calcio». È in quel momento chele due ministre si fanno l'occhietto. Loro, partite da posizioni lontane un accordo lo avevano trovato. È stato Francesco Rutelli, a un certo punto, ieri mattina, a mettere in discussione l'intesa. I presenti al vertice raccontano che il vicepremier è arrivato con una serie di «no» in tasca «inaccettabili». «L'articolo 1 così come è non va». È stato a quel punto che si è trovato di fronte un muro senza crepe: le due ministre, Massimo D'Alema, Giuliano Amato e lo stesso Romano Prodi hanno tenuto duro sulla necessità di arrivare a un accordo e di arrivarci prima della partenza del premier per l'India. Intanto Piero Fassino era in collegamento costante: «Non possiamo accettare lo stravolgimento dell'impianto della legge. L'articolo 1 è un punto fermo». Rutelli aveva anche proposto di sopprimere la parte che equiparava le coppie eterosessuali a quelle omosessuali. «Questo è contro la Costituzione», avrebbe detto la ministra Pollastrini. Intanto dalla Camera Marina Sereni, consapevole del braccio di ferro in atto, scrive una lettera alle due ministre, «andate avanti e portate in Parlamento una legge giusta». Franco Grillini chiacchiera con Piero Fassino. «Non andare via da Roma, stiamo in dirittura d'arrivo», gli dice il segretario. E infatti, alla fine, l'accordo arriva. Se la legge supererà il varo del Parlamento in Italia sarà possibile stipulare i Dico anche tra due anziani che decidono di darsi reciproca assistenza. «Non è solo una legge per gli omosessuali», spiega Rosy Bindi. «Credo sia molto migliore di quella sui Pacs francesi dove si regolano soltanto rapporti economici», rafforza Amato. «È un passo avanti importante» commenta Franco Grillini. «È un testo migliorabile». Verdi e Rc avrebbero voluto una legge più coraggiosa. Fassino ritiene il ddl «un provvedimento equilibrato e ragionevole che non intacca diritti e prerogative della famiglia fondata sul matrimonio, come prevede l'articolo 29 della Costituzione». Ma già da ora la sinistra (ds compresi) prepara la battaglia degli emendamenti. Per ora era importante portare a casa il risultato. Perché, dice Amato: «Se non avessimo partorito questo ddl avrei avuto dubbi per il parto a cui tengo molto del Partito democratico». A fine serata arriva anche la benedizione Teodem. Amen.

Il registro delle Unioni Civili sul tavolo della X Circoscrizione capitolina Foto Ansa

Rutelli ha fino alla fine ha rappresentato le posizioni più integraliste

HANNO DETTO

Finocchiaro

«È un'ottima notizia, un altro segno evidente che il nostro è un governo serio che mantiene le promesse»

Sereni

«La costanza e la pazienza di due ministre ha permesso di superare ostacoli che sembravano insormontabili»

Franceschini

«La soluzione uscita è equilibrata e risolverà i problemi di migliaia di persone senza mettere in discussione l'unicità della famiglia»

Mastella

«Il mio no non è una novità di oggi Ho sempre manifestato la mia contrarietà ai Pacs. Non ci sarà nessun margine di mediazione»

La legge

Il testo approvato dal governo

Ecco per sommi capi il disegno di legge sulle coppie di fatto
Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche. (...)
3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio di anagrafe di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.
4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l'attualità della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".

Art. 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune.
(...)
Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.
Art. 5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere (...);
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. (...)
Art. 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.
2. Il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.
(...)
Art. 8 (Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
Art. 9 (Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto fornito.
Art. 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
Art. 11 (Diritti successori)
1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l'intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
Art. 12 (Obbligo alimentare)
1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'articolo 1.
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)
(...)
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.
6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
(...)